



*Consiglio Regionale della Campania*

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0009005/1 Data: 06/05/2016 12:08  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti della V, II e VI  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: “Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico (DSA)” Reg. Gen. 290**

Ad iniziativa del Consigliere Raffaele Topo

Depositata in data 05 maggio 2016

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno;

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**V Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

**VI e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

06 MAG. 2016

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

**Proposta di legge**

**“Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico (DSA)**

(RAFFAELE IANO PD)

C. I.  
Assemblea  
2.5.2016

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 290



*Consiglio Regionale della Campania*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge la Regione Campania si propone di fornire una prima risposta, sul piano organizzativo e strutturale, ai bisogni espressi dalle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche, nonché alle persone con disturbi dello spettro autistico (DSA).

La PDL costituisce legge organica regionale relativa a tale complessa e delicata materia, oggetto di studi ed in continua evoluzione quanto a metodologie di approccio e trattamento. La sfida che la PDL affronta attiene in primis alla predisposizione di una organizzazione di servizi che coniughi, insieme, i bisogni dalle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e quelli delle persone con disturbi dello spettro autistico (DSA).

Come noto, quanto alle persone con disturbi dello spettro autistico, la normativa nazionale di cui alla L. 135/2015 impone alle Regioni di predisporre specifici interventi ed azioni rivolte a tale categoria di persone, ponendo un distinguo nell'ambito della più generale categoria di persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche.

Tale obbligo normativo va tuttavia coniugato con i limiti derivanti dalla difficoltà di strutturare e prevedere, allo stato, specifiche strutture e servizi dedicate, esclusivamente, alla DSA, distinte da quelle dedicate ai disturbi del neurosviluppo e delle patologie neuropsichiatriche che, comunque, peraltro, in numerosi casi hanno molteplici aspetti comuni con la DSA.

Questo tema è affrontato dal DDL prevedendo una organizzazione di servizi per tutte le persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo (articoli da 1 a 12) e poi prevedendo specifiche disposizioni per le persone affette da DSA (art. 13 ss.).

Queste ultime prevedono specifici obblighi di formazione e competenza per i componenti della équipe multidisciplinare in caso di persone con DSA e specifiche misure a favore di queste ultime; specifici obblighi di formazione; linee guida per l'approccio metodologico a tali patologie; differenziazione quanto alle strutture convenzionate.

Sul piano organizzativo e strutturale la legge prevede, in primis, due organismi di indirizzo (art. 2 e 3): la Consulta Regionale e la Commissione Scientifica la cui istituzione è demandata a successivi atti di Giunta e la cui composizione è prevista dalla legge.

Sono organismi che possono avere un grande ruolo nello sviluppo di indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei servizi e delle iniziative previste dalla Legge. In particolare nella Consulta è prevista la presenza di rappresentanti delle associazioni dei familiari i quali possono in tal modo portare le proprie istanze direttamente in una sede istituzionale i cui compiti e ruoli sono ben definiti.

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 290



## *Consiglio Regionale della Campania*

Quanto alla possibilità di individuare un centro regionale di riferimento sui disturbi dello spettro autistico la legge demanda alla Giunta la facoltà di individuazione ed istituzione (art. 4).

La Legge disciplina poi la rete dei servizi individuandone tutte le componenti e gli specifici ruoli (art. 5), tra i quali spiccano quali elementi caratterizzanti e specifici il CUNIASA (Centro Unico per la Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza e dello spettro autistico) da istituirsi presso ogni Azienda Sanitaria essenzialmente co funzioni di coordinamento delle strutture distrettuali e di interfaccia con il sistema regionale (art. 6).

I servizi sul piano operativo sono svolti dalle unità operative territoriali (art. 7), di cui si definiscono compiti e ruoli e la cui organizzazione segue il modello della équipe multidisciplinare definita dalla legge e la cui specifica attuazione è demandata ad atti di Giunta.

Per i casi più complessi o per specifiche patologie sono istituite e disciplinate anche Unità operative ospedaliere (art.8).

Il sistema è completato dalle Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale specifiche (art. 9) e dalla previsione dell'obbligo di un programma annuale di iniziative di supporto a contenuto sociale volto a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale e professionale (art. 10) da un analogo programma annuale supporto delle famiglie (art. 12) e da un sistema di informazione e monitoraggio (art. 11).

Gli articoli da 13 in poi sono risvolti nello specifico a soggetti affetti da DSA e prevedono per questi regimi diagnostici specifici (art. 14), l'erogazione dei servizi da parte di équipe costituite da personale specificamente formato e la considerazione nell'ambito dei piani elaborati annualmente della considerazione dei bisogni di tali persone.

La differenziazione è accentuata relativamente alle strutture convenzionate specificamente, dedicati a persone con disturbi dello spettro autistico, sia in età adolescenziale che adulta (art. 16) nonché specifici obblighi di formazione (art. 17).

L'art. 18 è norma cruciale attenendo l'aspetto finanziario e l'art. 19 contempla l'obbligo di relazione al Consiglio con periodicità semestrale ed annuale in ordine allo stato di attuazione della legge onde apportare eventuali modificazioni.

Lo sforzo organizzativo che si intende compiere con la presente legge deve essere accompagnato da uno sforzo finanziario attraverso la previsione di misure finanziarie aggiuntive ed importanti senza le quali, le misure organizzative previste sono destinate a non raggiungere gli obiettivi posti del miglioramento della qualità della vita delle persone cui il presente DDL è rivolto.



*Consiglio Regionale della Campania*

## RELAZIONE FINANZIARIA

All'attuazione di questa legge concorrono risorse del Fondo sanitario e ulteriori risorse regionali proprie.

La presente legge è attuata, nell'immediato, con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente e nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.

La Giunta ovvero il Commissario predispongono una relazione, anche ai sensi del successivo articolo 19, ove siano indicate le necessità finanziarie ulteriori per l'attuazione completa ed ottimale delle disposizioni della presente Legge.



Consiglio Regionale della Campania

**Titolo I**  
**Disposizioni Generali**  
**Capo I**  
**Principi generali**  
**Art. 1**

*(Finalità e Principi)*

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione nonché della Legge n. 135 del 2015, prevedono interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche.
2. Nell'ambito di tali finalità generali, ed in attuazione della Legge 135 del 2015, le suddette disposizioni riconoscono, altresì, la necessità di interventi peculiari e specifici finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone, anche adulte, con disturbi dello spettro autistico (DSA).
3. Per le finalità indicate ai comma precedenti, in particolare, la Regione e gli Enti del SSR:
  - a) si conformano, quanto ai metodi, agli interventi diagnostici, terapeutici, riabilitativi, alle Linee Guida sul trattamento dei disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e dello spettro autistico come elaborate ed aggiornate dall'Istituto Superiore di Sanità, anche ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 135 del 2015, nonché ai suggerimenti di cui alla Commissione di cui all'art. 3 ed accolgono le evidenze scientifiche validate a livello nazionale ed internazionale comunque ricollegabili ai disturbi dello spettro autistico;
  - b) riconoscono il ruolo determinante della famiglia quale parte attiva nella elaborazione ed attuazione del progetto di vita della persona con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e dello spettro autistico;
  - c) promuovono iniziative di sostegno e di consulenza alla famiglia durante il percorso diagnostico, terapeutico-riabilitativo e abilitativo;
  - d) promuovono iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola, servizi sanitari, servizi sociali e famiglia;
  - e) promuovono intese con le Università, per la formazione specifica degli operatori sanitari e sociali indicati.
4. Le suddette finalità sono attuate nel rispetto dei principi di integrazione tra livelli ospedalieri e territoriali di intervento, integrazione professionale e disciplinare, unitarietà e continuità degli interventi, appropriatezza clinica e organizzativa, omogeneità degli approcci, partecipazione dei pazienti e delle famiglie ai percorsi diagnostici e terapeutico-assistenziali, permanenza del paziente nel proprio ambiente socio-familiare.
5. Laddove nei successivi articoli si demandi alla Giunta regionale lo svolgimento di determinate attività in attuazione delle previsioni della presente legge esse si intendono demandante, per il periodo di gestione commissariale del piano di rientro, al Commissario, laddove si tratta di atti che incidono, direttamente o indirettamente, sui parametri del piano di rientro.



Consiglio Regionale della Campania

## Capo II Organismi consultivi regionali e di riferimento

### Art. 2

*(Consulta Regionale)*

1. E' istituita la Consulta Regionale per i disturbi dei soggetti in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche nonché per i disturbi dello spettro autistico. La Consulta svolge attività di osservazione del fenomeno in Regione Campania, propositiva e consultiva della Regione in materia di disturbi dello spettro autistico nonché di disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche.
2. L'attività della Consulta si svolge come sopra descritta secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, che ne stabilisce, altresì, le modalità di funzionamento.
3. La Consulta è costituita dai seguenti componenti:
  - a) l'assessore alla Sanità o suo delegato che la presiede e coordina;
  - b) il direttore della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale del Dipartimento sanità regionale, o suo delegato;
  - c) il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per Campania, o suo delegato, indicato dall'ufficio medesimo;
  - d) un rappresentante indicato da ciascun soggetto legalmente costituito tra i familiari di persone di cui all'art. 1 della presente legge, operante sul territorio regionale; la Giunta può prevedere, laddove sia necessario al fine di assicurare l'efficienza del funzionamento dell'organo un numero minimo di associati al fine di conseguire la rappresentanza;
  - e) un docente universitario in neuropsichiatria infantile;
  - f) un neuropsichiatra infantile, un neurologo, uno psicologo, un pediatra anche di Libera scelta, un assistente sociale, un medico di medicina generale, scelti tra appartenenti alle strutture specialistiche di cui ai successivi articoli o, comunque, in mancanza di adeguate figure, in accordo con gli ordini professionali dotate di specifica competenza ed esperienza in tale ambito. A seconda delle tematiche in esame, la Consulta potrà essere integrata da altre figure professionali invitate dal Presidente;
4. La Consulta dura in carica tre anni ed essa assorbe tutti i ruoli e le competenze riconosciute a strutture diverse previste da precedenti atti amministrativi; i componenti possono essere confermati.
5. La partecipazione alla consulta regionale è gratuita.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 3**

*(Commissione Tecnico Scientifica)*

1. Presso la Direzione Generale Tutela della Salute è istituita una commissione tecnico scientifica regionale, con il compito di supportare le attività finalizzate alla predisposizione di percorsi per la diagnosi, il trattamento e la presa in carico delle persone di cui all'art. 1, nel rispetto di quanto previsto nelle Linee guida nazionali, nonché dei principi della presente legge, al fine di rendere omogenei ed operativi sul territorio regionale gli interventi socio-sanitari.
2. La Commissione Tecnico Scientifica è composta da esperti, anche del Servizio Sanitario Regionale, nelle materie di cui alla presente legge, individuati in relazione alle tematiche in esame.
3. La partecipazione alla Commissione tecnico-scientifico regionale è gratuita.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 4**

*(Centro regionale di riferimento per l'autismo)*

1. La Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, può individuare uno o più centri regionali di riferimento con specifico riferimento ai disturbi dello spettro autistico.
2. I Centri di cui al comma 1:
  - a) svolgono funzioni di alta specializzazione per la diagnosi precoce e la cura dei disturbi dello spettro autistico.
  - b) possono partecipare alla redazione e alla supervisione del progetto globale d'intervento in rapporto di collaborazione con i servizi aziendali locali;
  - c) offrono consulenza e supporto a tutti gli altri soggetti della rete e alle famiglie.
  - d) svolge funzioni di ricerca e aggiornamento.
3. La Giunta può costituire un diverso Centro regionale di riferimento per i disturbi dello spettro autistico per l'età adulta, con i medesimi compiti di cui al comma 1.

9



Consiglio Regionale della Campania

### Capo III

#### L'organizzazione dei servizi

##### Art. 5

*(Rete dei servizi)*

1. I servizi sanitari ed assistenziali a favore dei soggetti di cui all'art. 1 sono organizzati secondo un modello a rete.
2. La rete integrata di servizi indicata al comma 1 include i seguenti soggetti con i compiti descritti nelle successive disposizioni:
  - a) pediatri di libera scelta: intercettazione precoce del disturbo sulla base di indicatori di rischio e in applicazione dei percorsi suggeriti dal comitato tecnico-scientifico indicato all'articolo 3;
  - b) Centro Unico per la Salute Neuropsichiatrica e dello spettro autistico dell'Infanzia e dell'Adolescenza di ciascuna ASL: supporto delle funzioni strategiche di organizzazione dei servizi territoriali distrettuali;
  - c) le strutture di cui al successivo articoli 7 e 8 i ruoli e compiti ivi precisamente descritti;
  - d) centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici e privati accreditati: per l'abilitazione e la riabilitazione di funzioni specifiche in collaborazione con le strutture di cui alla precedente lettera, raccordando la specificità del loro progetto riabilitativo al progetto globale d'intervento;
  - e) i centri di cui all'art. 4: funzioni di alta specializzazione per la diagnosi precoce e la cura dei disturbi dello spettro autistico.
  - f) servizi sociali dei Comuni e Ambiti territoriali sociali: l'individuazione e l'attivazione dei servizi socio-educativi territoriali previsti dalla normativa regionale vigente.
3. La Giunta regionale, attraverso la suddetta rete, organizza i servizi diretti alla diagnosi precoce, alla cura e alla abilitazione e riabilitazione nonché l'assistenza, sentita la Consulta Regionale prevista all'articolo 2, anche attraverso il coinvolgimento delle Università.
4. La rete integrata di servizi prevista al comma 1 garantisce un'adeguata ed omogenea copertura di tutti i territori della regione in modo da assicurare un intervento funzionale, unitario e coordinato.
5. La rete integrata di servizi di cui al comma 1 garantisce, inoltre, la continuità assistenziale nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta al fine di favorire l'integrazione degli interventi e le prestazioni sociali e sanitarie necessarie per assicurare la presa in carico globale del soggetto e della sua famiglia.

T



Consiglio Regionale della Campania

### Art. 6

*(Centro Unico per la neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e dello spettro autistico)*

1. Ciascuna ASL istituisce, presso la direzione sanitaria, quale propria articolazione funzionale, il Centro Unico per la Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza e dello spettro autistico (CUNIASA), a supporto delle funzioni strategiche di organizzazione omogenea dei servizi territoriali distrettuali:
  - a) per garantire funzioni di coordinamento delle Unità Operative di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza Territoriali di cui all'art. 7 della presente legge;
  - b) assicurare uniformità di procedure, dei percorsi di accesso e presa in carico e dimissione;
  - c) per la definizione del fabbisogno di prestazioni, per la definizione di piani attuativi aziendali con riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie, dei piani di formazione, riqualificazione e acquisizione del personale, di acquisizione di risorse strumentali e tecnologiche, di modulazione dei limiti di spesa;
  - d) per la predisposizione di protocolli aziendali e interaziendali, per la gestione delle emergenze,
  - e) per garantire i percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, nonché la continuità con i servizi per l'età adulta (servizi per disabili, per l'assistenza psichiatrica);
  - f) per promuovere e organizzare "gruppi operativi" interdistrettuali, per patologie di particolare rilevanza o complessità clinica sociale e/o epidemiologica.
  - g) garantire e sovrintendere ai rapporti istituzionali con altre istituzioni e agenzie del territorio (sistema dell'istruzione, della formazione, servizi per l'inserimento lavorativo, Ambiti territoriali sociali);
  - h) monitoraggio e valutazione delle attività in funzione di indicatori di processo;
  - i) definire e organizzare programmi di formazione specifici.
2. Il Coordinamento del CUNIASA è affidata ad un Medico specialista in Neuropsichiatria Infantile, individuato tra i responsabili delle UONPIAT, eventualmente coadiuvato da altre figure professionali, quali psicologo clinico, assistente sociale, altri medici specialisti in branche di interesse, nonché personale amministrativo e tecnico.

7



Consiglio Regionale della Campania

### Art. 7

#### *(Unità Operativa Territoriale)*

1. Ciascuna ASL istituisce, presso ciascun Distretto, l'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza Territoriale (UONPIAT), che rappresenta la base organizzativa del sistema della rete dei servizi.
2. Essa assicura la presa in carico del bambino per la gestione integrata dei bisogni di cura e salute dello stesso e della sua famiglia.
3. Le UONPIAT svolgono le seguenti funzioni:
  - a) prevenzione, diagnosi, e cura delle patologie neurologiche, dei disturbi dello sviluppo affettivo e relazionale, delle patologie della sfera cognitiva e dei disturbi neuropsicologici;
  - b) nell'ambito del programma terapeutico e assistenziale garantire direttamente la prescrizione e il monitoraggio di terapia farmacologica, le prestazioni di psicoterapia e riabilitative, compatibilmente con la complessità del caso e con l'organizzazione del servizio;
  - c) definizione di un progetto di presa in carico globale individualizzato per ogni utente con definizione e attuazione di programmi terapeutici, riabilitativi e socio-riabilitativi, anche sostenuti da budget di cura di cui al c. 3 dell'art. 15, secondo modalità proprie dell'approccio integrato e nella strategia della continuità terapeutica, anche eventualmente in collaborazione con altre strutture del territorio;
  - d) presa in carico terapeutica e riabilitativa dei soggetti che afferiscono alle Strutture Ospedaliere di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza;
  - e) formazione e informazione alla famiglia e all'ambiente sociale del bambino e dell'adolescenza per la migliore e più efficace gestione delle sue problematiche;
  - f) integrazione scolastica degli alunni disabili ai sensi della normativa vigente (individuazione e accertamento disabilità, consulenza specialistica per l'integrazione: Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, PEI, partecipazione ai GLH );
  - g) contribuire alle azioni necessarie per la tutela dei soggetti in età evolutiva richieste dalla Magistratura o derivanti da provvedimenti emanati dalla stessa in collegamento con i Servizi Sociali del territorio;
  - h) partecipare alla Valutazione Integrata per l'accesso ai servizi sociosanitari, e per l'elaborazione del PAI (Piano Assistenziale Individuale);
  - i) garantire le prestazioni di assistenza domiciliare specialistica integrata per minori con problematiche neuropsichiche, nell'ambito previsioni dal PAI;
  - j) partecipare alla valutazione dei bisogni riabilitativi, programmare, monitorare e valutare gli interventi riabilitativi, ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali o residenziali;
  - k) prender parte alla rete integrata con i Servizi Sociali di programmazione di attività risocializzanti, espressive e riabilitative (soggiorni estivi, tempo libero, ecc.) per interventi di orientamento professionale;

7



*Consiglio Regionale della Campania*

- l) integrazione operativa con il Dipartimento di Salute Mentale in raccordo con i servizi per la Disabilità dell'età adulta per garantire la continuità dei percorsi assistenziali, al compimento del diciottesimo anno di età dei soggetti con disturbi psichiatrici e disabilità neuropsichiatriche.
4. La direzione dell'UONPIAT è affidata ad un Medico specialista in Neuropsichiatria Infantile.
5. L'UO è costituita da una équipe multidisciplinare composta, almeno, dalle seguenti figure: neuropsichiatra infantile, psicologo clinico, psicoterapeuta, terapeuta della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, assistente sociale, logopedista.
6. Laddove necessario, in relazione alle patologie e alle problematiche che si presentano, deve essere assicurata e garantita la collaborazione funzionale con l'UONPIAT di altre figure professionali, quali fisioterapista, educatore professionale, terapeuta occupazionale, infermiere, TNPEE,
7. Per ciascun soggetto in carico, la UONPIAT individua il responsabile del caso, anche in considerazione della problematica prevalente. Essa garantisce la massima partecipazione della famiglia, alla valutazione e alle scelte terapeutiche e assistenziali.
8. La Giunta regionale elabora indirizzi per l'attuazione omogenea della presente disposizione nonché per la definizione dei percorsi assistenziali, garantendo la continuità e l'integrazione tra i livelli assistenziali e gli interventi.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 8**

*(Servizi ospedalieri)*

1. Le Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile Ospedaliera e Universitarie sono strutture di II livello, finalizzate agli approfondimenti diagnostici ed gli interventi terapeutici di particolare complessità o in caso di patologie rare o particolarmente complesse, nonché per l'osservazione prolungata quando necessaria, per la gestione di acuzie, anche in regime di ricovero ordinario.
2. La Unità Operativa Ospedaliera di Neuro-Psichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza di seguito denominata UOO-NPIA, è una struttura finalizzata alla diagnosi e la cura delle patologie neurologiche e psichiatriche acute, subacute e/o di elevata complessità, dell'infanzia e dell'adolescenza, collocata all'interno di un Presidio Ospedaliero di II livello (Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS, presidi di grandi dimensioni dell'ASL), con posti letto anche di degenza ordinaria idonei all'accoglienza dell'utenza di pertinenza neurologica e psichiatrica, con specifica dotazione organica e strutturalmente adeguata ad affrontare le necessità ed i bisogni di pazienti sia in situazioni cliniche di ricovero ordinario, sia emergenza-urgenza.
3. La Giunta disciplina con proprio atto di indirizzo le modalità organizzative delle strutture nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) la zona dedicata ai posti letto per l'emergenza-urgenza deve essere, fisicamente e strutturalmente separata dalla zona con posti letto per il ricovero ordinario e dotata di accesso autonomo.
  - b) la gestione dei posti letto per l'emergenza-urgenza deve essere affidata ad un'equipe multiprofessionale appositamente formata per la gestione delle condizioni di emergenza psichiatrica.
  - c) l'intervento clinico diagnostico e terapeutico è definito da un apposito protocollo operativo che prevede l'integrazione delle funzioni e delle azioni di Ospedale - Territorio - Servizi Sociali - Autorità Giudiziaria, nei confronti del minore ricoverato e della sua famiglia
4. Le UOO-NPIA svolgono, altresì, le seguenti funzioni:
  - a) rispondere ai bisogni di diagnosi e cura delle patologie neurologiche e psichiatriche di elevata complessità;
  - b) gestire le situazioni di emergenza-urgenza neurologica e psichiatrica;
  - c) offrire attività di consulenza neuro-psichiatrica alle altre Unità Operative Ospedaliere del Presidio;
  - d) garantire la continuità assistenziale ed il collegamento funzionale tramite i CUNIASA con le altre Strutture operative di Neuro-Psichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza;
  - e) esplicitare, in stretta collaborazione con i CUNIASA, attività di formazione permanente degli operatori della Rete dei Servizi di Neuro-Psichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza



Consiglio Regionale della Campania

- f) esplicitare attività ambulatoriali specialistiche per casi di maggiore complessità.
5. La direzione e la responsabilità dell'UOO-NPIA è affidata a un Dirigente Medico specialista in Neuropsichiatria Infantile.

**Art. 9**

*(Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)*

1. Fermo restando che i programmi terapeutici e assistenziali per minori con disturbi del neuro sviluppo e dello spettro autistico privilegiano la permanenza del soggetto nel proprio ambiente sociale e familiare, in casi specifici, per gravi o complesse patologie, nonché nei casi in cui dalla valutazione del singolo caso emerge l'opportunità di un allontanamento dal normale ambiente di vita per il migliore esito del programma terapeutico, è necessario che i servizi territoriali dispongano di strutture residenziali e semiresidenziali, per inserimenti limitati nel tempo con chiari obiettivi terapeutici e in collegamento con l'UONPIAT di riferimento del minore.
2. La Struttura Residenziale e/o Semiresidenziale di NPIA (di seguito denominata SRSNPIA) svolge funzioni terapeutico-riabilitative rivolte a minori con disturbo psicopatologico, ritardo mentale, gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione e dei disturbi delle condotte alimentari che necessitano di interventi intensivi, complessi e coordinati con ospitalità diurna.
3. La SRSNPIA può essere differenziata per fasce d'età e per tipologia di disturbi garantendo il coordinamento e l'integrazione con i servizi socio-sanitari ed educativi. L'intervento riabilitativo prevede integrazione operativa con le agenzie di cooperazione sociale per programmi di formazione professionale, di attività lavorative protette.
4. La Giunta Regionale, compatibilmente con i vincoli del piano di rientro, disciplina o adegua alle disposizioni della presente legge le caratteristiche, i requisiti organizzativi e funzionali, i percorsi di accesso e dimissioni, le tariffe delle strutture, e il loro coordinamento con i servizi territoriali di NPIA.



Consiglio Regionale della Campania

**Capo IV**  
**Interventi di supporto**

**Art. 10**

*(Integrazione sociale, scolastica e lavorativa)*

1. La Regione definisce ed attua programmi per favorire l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone di cui all'articolo 1.
2. A tal fine la Regione:
  - a) favorisce percorsi di inclusione sociale volti allo sviluppo delle competenze, al potenziamento delle autonomie e al miglioramento della qualità della vita delle persone di cui all'art. 1.
  - b) sostiene le attività finalizzate all'integrazione sociale quali le attività educative, ricreative, sportive e ludiche anche con il sostegno di operatori esperti;
  - c) sostiene il diritto allo studio delle persone di cui al comma 1 promuovendo protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale;
  - d) incentiva, inoltre, la collaborazione tra l'istituzione scolastica e le strutture sociali e sanitarie previste dai precedenti articoli all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado prevedendo a tal fine apposite intese.
  - e) incentiva lo sviluppo e l'utilizzo di appositi strumenti informatici riferiti ai bisogni educativi e di comunicazione delle persone di cui all'art. 1, mettendo a disposizione del personale docente e degli educatori
  - f) garantisce il diritto per le persone di cui all'art. 1 a una formazione corrispondente alle proprie aspirazioni al fine di un possibile inserimento lavorativo senza discriminazione o pregiudizi.
  - g) sostiene l'avvio di percorsi formativi propedeutici all'inserimento lavorativo nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento, e favorisce l'avvio di sperimentazioni di attività lavorative in ambienti predisposti ove poter gestire le difficoltà proprie delle persone affette da disturbi dello spettro autistico.
  - h) promuove campagne di sensibilizzazione a livello regionale.
3. Annualmente la Giunta predispone, sulla scorta delle disponibilità di bilancio, d'intesa con la Consulta di cui all'art. 2, un programma delle iniziative da intraprendere.



Consiglio Regionale della Campania

### **Art.11**

*(Sistema Informativo e flussi informativi)*

1. La Regione istituisce metodologie di osservazione il monitoraggio delle attività di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e sui Disturbi dello spettro autistico, che sia compatibile con i sistemi informativi attualmente attivi e obbligatori con lo scopo di:
  - a) fornire elementi utili per la programmazione delle attività;
  - b) individuare un sistema di indicatori di processo per la valutazione delle principali attività, dell'appropriatezza degli interventi in alcuni ambiti di particolare rilevanza;
  - c) monitorare le attività delle Unità Operative Ospedaliere di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e dei ricoveri di minori con diagnosi psichiatrica, a partire dai dati prodotti dal Sistema Informativo Ospedaliero.
2. I dati e le elaborazioni di cui al comma 1 vengono messi a disposizione dei soggetti di cui ai precedenti articoli.
3. Le modalità organizzative sono determinate con atto della Giunta.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 12**

*(Iniziativa a favore delle famiglie)*

1. La Regione annualmente approva, con delibera di Giunta – sentita la competente Commissione consiliare e nei limiti e sulla scorta delle disponibilità finanziarie e di bilancio - anche su iniziativa della Consulta di cui all'art. 2, un Piano contenente iniziative e progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone di cui all'art. 1 della presente legge per prevenire e ridurre forme di impoverimento sociale, relazionale, economico e di disgregazione del tessuto familiare. Con il medesimo atto sono, altresì, stabiliti i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi previsti.



Consiglio Regionale della Campania

## TITOLO II

### Disposizioni specifiche per le persone affette da disturbi dello spettro autistico

#### Capo I

#### Principi generali

#### Art. 13

*(Destinatari e principi generali)*

1. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 14, 15 e 16 e 17 sono specificamente rivolte alle persone affette da disturbi dello spettro autistico (DSA), sia in età evolutiva che adulte, secondo le descrizioni dei sistemi di classificazione internazionale, e i loro familiari.
2. La Regione Campania, nel rispetto dei principi della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della legge 3 marzo 2009, n.18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), in osservanza al principio dell'universalità del diritto di accesso e di uguaglianza di trattamento sull'intero territorio regionale ed in considerazione della specificità dei bisogni della persona in situazione di disagio e di fragilità, promuove condizioni di benessere e di inclusione sociale delle persone minori, adolescenti e adulte affette dai disturbi dello spettro autistico, garantendo l'esercizio del diritto alla salute e la fruizione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali di cui alla legislazione vigente.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 14**

*(Percorsi diagnostico terapeutici e riabilitativi personalizzati)*

1. Il percorso diagnostico terapeutico personalizzato (PDT personalizzati) a favore delle persone affette da disturbi dello spettro autistico prevede:
  - a) precocità della diagnosi e della riabilitazione;
  - b) presa in carico del paziente con diagnosi di disturbo dello spettro autistico da parte delle UONPIAT in età evolutiva, e dei servizi per la Salute Mentale in età adulta, in raccordo con i servizi per la Disabilità e altri servizi aziendali, per l'elaborazione e il monitoraggio dei progetti individualizzati.
  - c) adozione di metodi – compreso quelli psicoeducativo di tipo cognitivo comportamentale così come previsti dall'Analisi Comportamentale Applicata ABA – e metodologie a cui ispirare gli interventi dotate di evidenza scientifica, nel rispetto delle Linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti dell'Istituto superiore di sanità.

T



Consiglio Regionale della Campania

**Capo II**  
**Organizzazione dei servizi**  
**Art. 15**

*(Erogazione dei servizi)*

1. L'assistenza sanitaria a favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico è svolta attraverso la rete dei servizi di cui all'art. 5 nel rispetto, comunque, di quanto previsto dai successivi commi, in ragione della specificità e peculiarità dei disturbi dello spettro autistico.
2. Presso ogni Azienda Sanitaria è istituita un'equipe multidisciplinare specializzata per i disturbi dello spettro autistico, di supporto e consulenza alle UONPIAT, per gli approfondimenti diagnostici e la definizione e monitoraggio del piano terapeutico individualizzato; l'equipe deve prevedere tra i suoi componenti esperti in analisi del comportamento applicata (ABA) certificati (BCBA, cBCBA) per la supervisione e applicazione delle molteplici possibilità di intervento previste da tale metodica.
3. Le Aziende Sanitarie del SSR assicurano l'attuazione di percorsi riabilitativi predisposti e gestiti dalla UONPIAT secondo approcci riconosciuti dall'Istituto superiore della sanità e dotati di evidenza scientifica, anche ricorrendo allo strumento del budget di cura, secondo le modalità disciplinate dalla Giunta Regionale.



Consiglio Regionale della Campania

### Art. 16

*(Servizi residenziali e semiresidenziali)*

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 9, la Regione promuove e sostiene sul territorio regionale, oltre alle strutture già esistenti, la realizzazione di centri, specificamente, dedicati a persone con disturbi dello spettro autistico, sia in età adolescenziale che adulta, che fungano da centro diurno, centro residenziale ed, altresì, di sollievo, secondo i bisogni espressi dai territori e tenendo conto dei livelli di intensità ed alta complessità di assistenza che questi bisogni comportano.
2. Ai fini del precedente comma, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la realizzazione dei centri indicati al comma 5, i quali, in particolare, devono:
  - a) garantire sostegno alle famiglie attraverso lo svolgimento di attività psico-educative, di socializzazione ed integrazione con il territorio, oltre che attività ricreative e sportive;
  - b) prevedere una dotazione organica, idonea a garantire i livelli di assistenza, composta da figure professionali qualificate e con comprovata formazione nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico;
  - c) avvalersi della collaborazione con le strutture pubbliche di cui ai precedenti articoli per la definizione e monitoraggio dei bisogni di assistenza.
3. A tal fine, nell'ambito del fabbisogno programmato per strutture sociosanitarie per adulti-anziani non autosufficienti, la Regione programma, fino ad un massimo del 1%, l'attivazione di strutture dedicate a persone adulte affette da disturbi dello spettro autistico.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 17**

*(Formazione)*

1. Fermi gli obblighi e le attività programmate di formazione, al personale addetto o da adibire alle unità di assistenza a persone affette da disturbi allo spettro autistico deve essere garantita specifica formazione sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.
2. L'attività di formazione è organizzata dalle Aziende sanitarie, nell'ambito di apposita programmazione della Giunta Regionale, che promuove la formazione continua dei seguenti soggetti:
  - a) operatori del settore sanitario sugli strumenti di valutazione e le metodologie di intervento basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
  - b) operatori del settore sociale sulle metodologie educative basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
  - c) genitori e familiari delle persone con disturbi dello spettro autistico da realizzarsi anche attraverso il parent training.
3. La Regione promuove specifiche intese con le istituzioni scolastiche rivolte a favorire interventi di formazione sulle metodologie educative per gli insegnanti.



Consiglio Regionale della Campania

**Titolo III**  
**Disposizioni generali e di chiusura**  
**Art. 18**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'attuazione di questa legge concorrono risorse del Fondo sanitario e ulteriori risorse regionali proprie.
2. La presente legge è attuata, nell'immediato, con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente e nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.
3. La Giunta ovvero il Commissario predispongono una relazione, anche ai sensi del successivo articolo 19, ove siano indicate le necessità finanziarie ulteriori per l'attuazione completa ed ottimale delle disposizioni della presente Legge.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 19**

*(Report sull'applicazione)*

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio, con cadenza semestrale per il primo anno decorrente dall'entrata in vigore della presente legge ed annuale successivamente, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:
  - a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto da questa legge;
  - b) le risorse finanziarie a tal fine utilizzate;
  - c) la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni indicate alla lettera a);
  - d) le criticità emerse nell'attuazione di questa legge dal punto di vista organizzativo e funzionale;
  - e) le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità di questa legge.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 20**

*(Abrogazioni)*

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 206, 207 e 208 dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

7



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 21**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

7